

CONTRATTO DI SUBAPPALTO LAVORI

TRA

L'Impresa Salvini Paolo & Fabrizio snc, con sede legale in Ponsacco, Via Enrico Mattei 1/A, Codice Fiscale n. 01125670503, nella persona del legale rappresentante Salvini Paolo nato a Lari nel comune di Casciana Terme Lari (PI) il 24/02/1952, di seguito denominata appaltatrice,

E

L'impresa Edile Stradale F.lli Massai s.r.l. con sede legale in Via Birmania, 148 nel comune di Grosseto (GR), Codice Fiscale e partita IVA n. 00088180534, nella persona del proprio legale rappresentante Roberto Massai nato a Grosseto (GR) il 16/12/1963, di seguito denominata subappaltatrice ed entrambi, per brevità, in appresso denominati "Parti",

PREMESSO

Che all'impresa Salvini Paolo & Fabrizio snc sono stati appaltati i lavori di "Completamento della Riqualificazione di Via per Portoferraio a Marina di Campo, dal ponte del Fosso del Bovalico a Via Roma, nel comune Campo nell'Elba" – CIG A03050AF67 - CUP H51B22001200005, in appresso denominato APPALTATORE (il comune di Campo nell'Elba risulta il COMMITTENTE dell'opera intera);

- Che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;
- Che l'impresa F.lli massai srl si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di opere fresatura, fornitura e stesura di conglomerato bituminoso

Inoltre l'impresa F.lli Massai srl dichiara:

- Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- Di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pisa al n. 01127650503 del Registro Imprese e al n. 102129
- Di disporre i capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- Di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL: Sede di GROSSETO, cod. ditta 3213132/51, PAT 27242924/44 – 93096787 - 92941578/54

INPS: Sede di GROSSETO, matricola 3600326725

CASSA EDILE: Sede di GROSSETO, matricola GR002556

- Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendenti;
- Di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra “Committente” ed “Ente Appaltante” che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quant’ultimo;
- Di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l’Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- Di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti Locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati del progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operativi oneri e rischi;
- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso.

- a) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE, dell'ENTE APPALTANTE e della direzione dei Lavori della COMMITTENZA;
- b) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori;
- c) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE, dell'ENTE APPALTANTE e della direzione dei Lavori della COMMITTENZA.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 – OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione de lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, formati parte integrante del presente contratto pur se non allegati.

ART. 4 – IMPORTO LAVORI E PAGAMENTI

Le parti convengono che l'importo presunto dei lavori è pari ad € 35.000,00 circa (Diconsi Euro Trentacinquemila/00 circa), comprendente le opere indicate nell' oggetto del presente contratto, nulla escluso per dare le opere finite a regola d'arte, i costi per le trasferte sia via terra che via mare da e per il cantiere, l'alloggio ed il vitto per tutta le durate dei lavori.

La determinazione del corrispettivo del subappaltatore, sarà effettuata applicando i seguenti prezzi:

- Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), esclusa preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale, misurata a cm di spessore – profondità compresa tra 0 e 5 cm – (escluso carico, trasporto e scarico delle miscele bituminose) – stimati mq 2000

€/mq 6,25

- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano di attacco e rullatura. Con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm – stimati mq 2000
€/mq 11,30

Il SUBAPPALTATORE emetterà un avanzamento dei lavori a misura sulle opere eseguite, a seguito del quale emetterà regolare fattura. Il pagamento dei lavori subappaltati sarà a mezzo Ricevute bancarie a 60/90 gg D.F.F.M., previa presentazione della relativa fattura, nonché di DURC in corso di validità e previa verifica che la subappaltatrice abbia correttamente eseguito i versamenti dovuti in materia di IVA e di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

I prezzi, il sistema e le condizioni di pagamento e di esecuzione del lavoro, nessuna esclusa, sono accettati dalla subappaltatrice in base a calcoli di sua convenienza come i prezzi e modalità di lavoro soddisfacenti e tali da ricavarvi un giusto ed equo utile. Non verranno accettate dall'impresa Appaltatrice cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza la propria preventiva ed esplicita autorizzazione scritta.

L'eseguito pagamento al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusiva finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavori impiegati dal subappaltatore.

ART. 5 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010 e successive modifiche il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari.

A tal fine il Subappaltatore ha comunicato i seguenti estremi di Conto Corrente dedicato:

Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ag. n. 8 di GROSSETO

IBAN: IT 82 W 01030 14307 000000753425

Intestatario del conto: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.

Si indicano inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per la società sono a delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- MASSAI ROSSANO nato Grosseto il 17/03/1951 C.F.: MSSRSN51C17E202L, residente in Loc. Capezzolo snc a Castiglione della Pescaia (GR), operante in qualità di socio;
- MASSAI ROSSANA nata Grosseto il 29/02/1960 C.F.: MSSRSN60B69E202Q, residente in Via Arcidosso, 86 a Grosseto, operante in qualità di socio;
- MASSAI ROBERTO nato a Grosseto il 16/12/1963 C.F.: MSSRRT63T16E202Y, residente in Strada di Brancaleta, 124 a Roselle (GR) operante, in qualità di Amministratore Unico.

ART. 6 - GARANZIE

Il SUBAPPALTATORE dovrà garantire la perfetta esecuzione degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati; durante il periodo di garanzia non dovranno emergere difetti di montaggio né di costruzione per i materiali forniti. Le opere sono soggette alle garanzie di legge, in ogni caso con durata almeno pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di ultimazione della fornitura in opera di tutte le attività comprese nell'appalto e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ENTE APPALTANTE.

La durata della garanzia totale sulle opere realizzate, è quella prevista per legge.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che il prezzo oggetto del presente Contratto di subappalto, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non verrà quindi assoggettato a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 8 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE nelle sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 10 – DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE

La durata presunta del contratto è stimata in giorni 2 per il primo lotto d'intervento, per la seconda parte, verrà concordata durante le successive fasi di lavoro. Il contratto avrà inizio presumibilmente in data 27/03/2024 e comunque non prima della data di autorizzazione da parte dell'ente appaltante. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire tassativamente (salvo impedimenti atmosferici e autorizzazione del subappalto) entro e non oltre il 29/03/2024 per quanto riguarda il primo lotto, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 13. Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma

generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente in esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11 - PENALITA'

Eventuali penalità, inerenti ai lavori oggetto del subappalto, applicate dall'ente appaltante all'APPALTATORE verranno applicate al SUBAPPALTATORE. In caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna, si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) sull'importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART. 12- VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito calendario.

ART. 13 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente Contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente Contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.

ART. 14 – DANNI

Il SUBAPPALTATORE si rende responsabile per i lavori eseguiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1667, 1668, 1670 C.C.

Il SUBAPPALTATORE conferma di essere titolare di polizza assicurazione R.C.T. e R.C.O. di adeguato valore e solleva l'APPALTATORE da ogni onere presente e futuro.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del C.C., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 C.C. in tutti i casi previsti dal presente Contratto, nonché:

- a) Quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) Quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) Quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) Qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di subappalto;
- e) In caso di cessazione dell'attività, di fallimento del subappaltatore o sua soggezione a procedura concorsuale;
- f) Qualora il ritardo nella consegna dei lavori si protragga per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni oltre il termine di consegna indicato nell'art. 12 del presente Contratto;
- g) Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento de danni che eventualmente l'APPALTTORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente l'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 16 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 C.C. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.RL., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno devolute alla camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Firenze, che giudicherà secondo le regole procedurale in vigore presso la Camera medesima. Prima di adire la Camera Arbitrale ciascuna delle parti potrà promuovere un tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione istituita presso la C.C.I.A.A. di Firenze. Il procedimento seguirà le regole vigenti

presso la Camera di Conciliazione medesima. La richiesta del tentativo di conciliazione obbliga le parti ad esperire il tentativo, con l'impegno a non adire la Camera Arbitrale o l'Autorità Giudiziaria prima della fine del tentativo medesimo. Qualora tuttavia entro 30 giorni dall'avvio della conciliazione essa non abbia avuto esito positivo, ciascuna delle parti potrà avviare l'arbitrato previsto dal presente articolo.

Il Foro territorialmente competente nel caso in cui le parti ritenessero di comune accordo di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione da devolversi obbligatoriamente al Giudice Ordinario sarà quello di Firenze.

ART. 18 – RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto o derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 19 – VARIE

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico con IVA Reverse Charge art. 17 .

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 20 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

- A. Estratto del PSC (prima pagina);
- B. Certificato di C.C.I.A.A. attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE;
- C. DURC;
- D. POLIZZE RCT – RCO del subappaltatore.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Ponsacco, li 25/03/2024

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Il SUBBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sotto riportati:

- ART. 4 (Pagamenti)
- ART. 10 (Tempi di esecuzione)
- ART.11 (Penalità)
- ART. 14 (Danni)
- ART. 15 (Risoluzione del contratto)
- ART. 16 (Recesso del contratto)
- ART. 17 (Clausola compromissoria)
- ART. 20 (Allegati)

Ponsacco, li 25/03/2024

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art. 13 L. 675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Ponsacco, li 25/03/2024

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

firmato digitalmente

firmato digitalmente